



REGIONE PUGLIA
COMUNE DI CERIGNOLA (FG) E
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)

PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO "SAN CASSANIELLO"
NEI COMUNI DI CERIGNOLA (FG) E SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)

TITOLO

RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO

PROGETTAZIONE	PROPONENTE	VISTI
 <p>Via Degli Arredatori, 8 70026 Modugno (BA) - Italy www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net tel (+39) 0805046361</p> <p>Azienda con Sistema di Gestione Certificato UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001:2018</p> <p>Tecnico ing. Danilo POMPONIO ing. Mariano MARSEGLIA</p> <p>Collaborazioni ing. Milena MIGLIONICO ing. Giulia CARELLA ing. Antonio CAPOBIANCO ing. Giovanna SCUDERI ing. Giuseppe Federico ZINGARELLI ing. Dionisio STAFFIERI</p> <p>Responsabile Commessa ing. Danilo POMPONIO</p>	<p>INERGIA S.p.a.</p> <p>Sede Operativa: Via Cola D'Amatrice n.1 63100 ASCOLI PICENO Tel.: 0736/342490 Fax: 0736/341243</p> <p>Sede legale: Via Tirso n. 26 00198 ROMA Tel.: 06/97746380 Fax: 06/97746381</p> <p>www.inergia.it e-mail: info@inergia.it PEC: direzione.inergia@legalmail.it</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CQY CERTICUALITY UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001:2018</p>	

DATI PROGETTAZIONE

Cod. Progetto 23087	Commessa 23087	

Scala -	Formato Stampa A4	Cod. Elaborato EO-SFE-PD-OCV-04	Rev. a	Nome File EO-SFE-PD-OCV-04 - RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO. doc	Elaborato 1	Foglio 1 di 29
------------	----------------------	------------------------------------	-----------	--	----------------	-------------------

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
a	26/02/2024	Prima Emissione	G.Scuderi	A.Corradetti	R.Cairolì

<p>PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"</p>	<p>Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO</p>	<p>EO-SFE-PD-OCV-04</p>
---	--	-------------------------

INDICE

1. PREMESSA.....	1
2. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO	1
3. INQUADRAMENTO URBANISTICO.....	3
3.1 LO STRUMENTO URBANISTICO DI CERIGNOLA	3
3.2 LO STRUMENTO URBANISTICO DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	14
4. CONCLUSIONE	27

È vietato riprodurre o utilizzare il contenuto senza autorizzazione (art. 2575 c.c.)



INERGIA Spa
Sede Legale ROMA
Via Tirso, 26 - 00198

Sede Operativa ASCOLI PICENO
Via Cola d'Amatrice, 1 - 63100
Tel.0736 342490 - Fax 0736 341243

www.inergia.it
info@inergia.it
direzione.inergia@legalmail.it

PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

1. PREMESSA

La presente relazione descrive l'inserimento urbanistico del progetto per la realizzazione di un parco eolico proposto dalla società **Inergia S.p.A.**

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 12 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 7,2 MW per una potenza complessiva di 86,40 MW, da realizzarsi nelle Province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, nei territori comunali di Cerignola (FG) e San Ferdinando di Puglia (BT), in cui insistono gli aerogeneratori e le opere di connessione alla RTN.

2. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

L'impianto di produzione sarà costituito da 12 aerogeneratori, ognuno della potenza di 7,2 MW ciascuno per una potenza complessiva nominale di 86,40 MW.

Gli aerogeneratori saranno ubicati in località San Cassaniello, nell'area ad ovest e sud-ovest dell'abitato di San Ferdinando ed a nord-est dell'abitato di Cerignola, ad una distanza dai centri abitati rispettivamente di circa 2 km e 4 km.

I terreni sui quali si installerà il parco eolico, interessa una superficie di circa 1.000 ettari, anche se la quantità di suolo effettivamente occupato è significativamente inferiore, e non supera i 50 ettari, essendo limitata alle aree delle piazzole dove verranno installati gli aerogeneratori, alle opere di rete (cavidotti e sottostazione) e alla viabilità di servizio all'impianto, come constatabile sugli elaborati planimetrici allegati al progetto.






Figura 1- Inquadramento geografico

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dai 7 dei 12 aerogeneratori di progetto, (WTG C01 - C02 – C03 – C04 – C05 – C06 – C07), con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, interessa il territorio comunale di Cerignola, ed è censita al NCT del Comune di Cerignola ai fogli di mappa nn. 148, 150, 151, 152, 208, 209, 210, 213, 211, 230, 231, 232, 233, 247, 248 e 259, mentre l'area di progetto dei restanti 5 aerogeneratori di progetto (WTG S01 – S02 – S03 – S04 – S05) con annesse piazzole e cavidotti di interconnessione interna, interessa il territorio comunale di San Ferdinando di Puglia, ed è censita al NCT del Comune di San Ferdinando di Puglia ai fogli di mappa nn. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 34 e 35, infine parte del cavidotto esterno e le sottostazioni ricadono nel territorio del comune di Cerignola e sono censiti al NCT ai fogli di mappa nn. 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 91, 93, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 149, 150 e 151.

PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun aerogeneratore le relative coordinate (UTM fuso 33) e le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni dei Comuni di Cerignola e San Ferdinando di Puglia.

Tabella dati geografici e catastali degli Aerogeneratori:

WTG	COORDINATE PLANIMETRICHE UTM33 WGS 84		DATI CATASTALI		
	NORD (Y)	EST (X)	Comune	foglio	p.lla
WTG C01	4573026	581864	CERIGNOLA	150	9
WTG C02	4572308	581344	CERIGNOLA	151	81-93-94
WTG C03	4571137	582248	CERIGNOLA	213	63
WTG C04	4570431	581174	CERIGNOLA	209	8
WTG C05	4569424	582470	CERIGNOLA	232	33
WTG C06	4571261	581397	CERIGNOLA	209	20-21-22
WTG C07	4568436	585445	CERIGNOLA	248	17
WTG S01	4572165	583494	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	21	22-68
WTG S02	4571964	584940	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	26	4-31-164
WTG S03	4572165	585757	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	27	290
WTG S04	4571221	583976	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	25	95-277- 279
WTG S05	4569475	585404	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	34	63

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il progetto dell'impianto eolico, inteso sia come quello occupato dagli aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, e il cavidotto esterno e la sottostazione, interessa i territori comunali di Cerignola e di San Ferdinando di Puglia. (cfr. EO-SFE-PD-OCV-05)

Di seguito verranno analizzati gli strumenti urbanistici dei due comuni interessati dall'intervento progettuale.

3.1 LO STRUMENTO URBANISTICO DI CERIGNOLA

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dai 7 dei 12 aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, parte del cavidotto esterno e le sottostazioni ricadono nel territorio del comune di Cerignola.

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Cerignola è un Piano Regolatore Generale



adottato con delibera di C.C. n. 68 del 09/11/1999, e approvato con Deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 1482 del 05/10/2004. Con Delibera di C.C. n.66 del 21/12/2012, ha adottato una variante al P.R.G., che con Deliberazione della Giunta Regione Puglia n.1865 del 30/11/2016 ha approvato in via preliminare con prescrizioni e modifiche. Sia il Consiglio Comunale che la Giunta Comunale hanno approvato tra il 2016 e 2018 altre Varianti del PRG e delle NTA, che interessano le aree urbane del territorio, come perimetrato in giallo nella tavola. Le varianti non hanno interessato l'area di progetto.

Nel vigente PRG l'area di progetto, stante le indicazioni e la documentazione fornite dal comune, è classificata come zona agricola E, zona destinata alla produzione agricola.

Inoltre alcuni tratti del caviodotto costeggia ed attraversa la fascia di rispetto stradale, che verranno analizzate di seguito.




Figura 2- Stralcio della Tavola EO-SFE-PD-OCV-04

Al titolo III all'art. 20 delle N.T.A : La zona omogenea E, individuata a termini dell'art. 2 del D.I. 2.4.1968 n. 1444, comprende le parti del territorio comunale destinate alla conduzione dei fondi ed all'allevamento del bestiame, nonché alle attività con essi compatibili o che svolgano funzione idonea alla rivalizzazione degli insediamenti e delle aree.

PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

Nella zona omogenea E sono consentiti gli interventi ammessi dal Piano territoriale di coordinamento provinciale e quelli definiti al comma g) dell'art. 51 della L.R. 31.5.1980 n. 56.

Di seguito si riporta uno stralcio dell'art. 20 delle N.T.A..

20.1 Obiettivi generali

Gli interventi sulle aree e sugli elementi fisici appartenenti alla zona agricola, così come individuata dal Piano, devono perseguire i seguenti obiettivi generali:

a) il mantenimento della qualità ambientale dell'Agro attraverso:

- la tutela della salute pubblica;
- la tutela di paesaggi agrari qualificati;
- la tutela delle risorse naturali dei suoli;
- la tutela del patrimonio e delle differenze genetiche delle colture;
- la tutela dell'habitat;
- l'incremento delle attività ricreative e sociali.

b) il mantenimento delle rese ottimali dei suoli;

c) lo sviluppo e l'efficienza aziendale attraverso l'incremento delle opportunità date alle aziende di aumentare la loro capacità di variare gli ordinamenti produttivi e di organizzare i fattori della produzione;

d) il mantenimento di adeguati livelli di reddito degli operatori del settore.

20.2 Destinazioni d'uso

Sono compatibili con gli obiettivi generali di cui al punto che precede le seguenti destinazioni d'uso delle aree e degli immobili:

- Usi dedicati alla attività agricola e zootecnica. S'intendono gli usi del suolo inerenti l'economia agricola, basata sull'attività di conduzione del fondo produttivo da parte di addetti agricoli a titolo principale o parziale, comprese le attività di prima lavorazione, imballaggio e commercio dei prodotti dell'azienda. L'allevamento vi è compreso anche quando assume carattere di specializzazione e di attività principale. Rientrano nella categoria d'uso la destinazione residenziale per il conduttore del fondo, anche a tempo parziale, o l'uso a fini esclusivamente residenziali di fabbricati già agricoli, nei limiti stabiliti dalle presenti norme

- Ricettività in zona agricola. Sono gli usi del suolo inerenti le funzioni ricettive agroturistiche condotte da addetti agricoli a titolo principale o parziale in diretta relazione alla conduzione del fondo così come stabilito dalla leggi vigenti. Essi riguardano gli edifici,



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

gli impianti e i relativi servizi per il pernottamento e il soggiorno.

- Usi legati alla riqualificazione funzionale dell'Agro. Sono gli usi del suolo inerenti le attività di valorizzazione funzionale dell'Agro condotte da soggetti pubblici e privati per il raggiungimento degli obiettivi generali di cui alla lettera a) dell'art. 20.1. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti funzionali a tali attività, come di seguito indicati:
 - Attività sportive e ricreative ed usi sociali:
-----.
 - Attività di qualificazione degli elementi fisici e naturali dell'Agro
-----.
 - Impianti e attività pubbliche e private di interesse generale:
 - 1) Attività inerente la sicurezza e l'igiene pubblica:
-----.
 - 2) Impianti tecnologici di interesse pubblico:
 - a) sono gli usi del suolo che comprendono tutti gli impianti che alimentano o ai quali fanno capo le reti tecnologiche di urbanizzazione generale o primaria;
 - b) impianti legati alle reti delle urbanizzazioni primarie;
 - c) edifici ed impianti legati alla rete delle canalizzazioni e delle irrigazioni in genere;
 - d) centrali elettriche in genere;
 - e) opere di riconosciuto interesse regionale.
 - 3) Attività minerarie:

 - 4) Attrezzature incompatibili con gli ambiti territoriali di rispetto urbano: sono gli usi del suolo inerenti le attività che per la loro molestia e pericolosità non sono compatibili con le aree urbane. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività quali: piste automobilistiche, motociclistiche e per prove motore; aeroporti ed eliporti turistici.
 - 5) Attrezzature legate alla mobilità: sono gli usi del suolo legati alle attività connesse alla mobilità veicolare e all'uso dei mezzi per autotrazione. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività:
 - distribuzione di carburanti per autotrazione e per uso agricolo;
 - attività commerciali al servizio dell'autotrazione.

PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

20.3 Prescrizioni generali

- a) Le modalità di realizzazione dell'edificazione residenziale sono descritte nella scheda allegata al n. 6E.
- b) Negli edifici esistenti e ultimati alla data di adozione del presente PRG possono essere mantenute le destinazioni d'uso in atto, anche se non conformi a quelle indicate nell'art. 20.2. E' sempre consentito il mutamento della destinazione perché essa sia resa conforme alle norme relative agli usi nella zona E. Non è consentito il mutamento di destinazione - nemmeno se conforme all'art. 20.2-degli immobili che hanno fruito di finanziamento pubblico se non sia fornita la prova dell'avvenuto decorso almeno di un decennio dal momento dell'erogazione.
- c) Gli interventi sugli edifici destinati ad attività non conformi a quelle consentite in zona E, indicate all'art. 20.2 che precede, e sugli tutti gli edifici posti nell'ambito territoriale di rispetto urbano di cui al Titolo IV, ad esclusione di quelli destinati ad usi dedicati all'attività agricola e zootecnica, sono limitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al risanamento conservativo ed alla ristrutturazione. Qualora fosse necessario l'ampliamento di attività produttive e commerciali esistenti non compatibili con gli usi descritti all'art. 20.2, esso sarà consentito per una volta soltanto nella misura massima del 20% del volume esistente, solo per miglioramenti igienici e per l'installazione di impianti tecnologici;
- d) Il rilascio del Permesso di Costruire per gli interventi di ristrutturazione, sostituzione edilizia e nuova edificazione è subordinato al pagamento del contributo di costruzione quando non riguardi la costruzione di manufatti ed impianti connessi con la conduzione del fondo e l'allevamento del bestiame, la residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale o interventi di ristrutturazione ed ampliamento, entro il limite del 20% di edifici unifamiliari, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001
- e) E' consentito l'aumento della volumetria degli edifici esistenti nella misura massima del 20% e per una sola volta solo per miglioramenti igienici e per l'installazione di impianti tecnologici.
- f) Il rilascio della concessione per nuova edificazione residenziale è subordinata alla dimostrazione dell'esistenza dell'azienda agricola o della sua contestuale attivazione nonché dell'inesistenza di fabbricati preesistenti sul fondo o dell'impossibilità tecnica ed economica di procedere al loro recupero ai fini residenziali.
- g) E' sempre consentita la recinzione dei fondi nelle modalità ammesse dal Regolamento

PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

Edilizio.

20.4 Prescrizioni particolari

20.5 Modalità di attuazione degli interventi

1. *Dimensione minima dei lotti*

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla verifica dei seguenti presupposti: l'estensione del lotto di pertinenza, che non può essere inferiore alla superficie minima coltivata (Smc) indicata nella seguente Tabella;

	Superficie minima del lotto in mq	
	In tutto l'agro	Nell'ambito del rispetto urbano
Usi dedicati all'attività agricola e zootecnica art. 20.2.1	10.000	10.000
Usi dedicati all'attività agricola e zootecnica art. 20.2.2	20.000	
Usi dedicati all'attività agricola e zootecnica art. 20.2.3	20.000	

a destinazione d'uso e la eventuale ricomprensione nell'Ambito di rispetto urbano, di cui al Titolo IV.

Quando l'estensione dei lotti sia inferiore alla superficie minima saranno consentiti soltanto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e l'edificazione di serbatoi idrici, di vasche di accumulo ad uso irriguo, di manufatti per il ricovero degli attrezzi agricoli di volume non superiore a mc40, di manufatti aventi caratteristiche di precarietà, quali baracche in legno, tettoie aperte, strutture con coperture temporanee.

2. *Applicazione dei parametri e degli indici edilizi*

Ai fini del rilascio della concessione edilizia, i parametri e gli indici edilizi sono computati tenendo conto della superficie dell'unità aziendale e della superficie agricola utilizzata per tipo di coltura. Vanno ricompresi nel calcolo volumetrico tutti i fabbricati esistenti, dotati di tamponamento su almeno tre lati, aventi carattere di stabilità e di continuità d'uso, anche se la loro utilizzazione non sia conforme alle prescrizioni delle presenti Norme.

Allo scopo d'incentivare il recupero dei fabbricati privi di utilizzazione, in deroga a quanto disposto al punto che precede non si terrà conto dell'incidenza volumetrica degli edifici esistenti dismessi dei quali sia previsto il recupero unitamente alla richiesta di nuova edificazione per il raggiungimento delle finalità previste dal presente art. 19.



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

Parametri ed indici urbanistici massimi

Nella zona E i fabbricati con destinazione residenziale e produttiva, ad uso agricolo, devono essere contenuti complessivamente nei seguenti indici e parametri massimi, tenuto conto della qualità delle colture praticate:

- colture protette e serre fisse: $It_{max} = 0,03$ mc/mq;
- colture orticole e floricole speciali: $It_{max} = 0,03$ mc/mq;
- colture legnose viticole, olivicole e frutticole: $It_{max} = 0,03$ mc/mq;
- seminativo: $It_{max} = 0,02$ mc/mq;
- pascolo: $It_{max} = 0,0010$ mc/mq;
- incolto: $It_{max} = 0,0005$ mc/mq;
- $Rc_{max} = 25\%$;
- $He_{max} = 7,50$ m, salvo che per comprovate esigenze produttive;
- $Dc_{min} = 5$ m; 20 m per stalle, recinti per la stabulazione del bestiame, porcilaie, concimaie e comunque per ogni tipo d'insediamento inquinante;
- $De_{min} = 10$ m; 50 m per stalle, recinti per la stabulazione del bestiame, porcilaie, concimaie e comunque per ogni tipo d'insediamento inquinante.

La compatibilità dell'impianto eolico è in definitiva sancita nell'art. 20 delle NTA del PRG, in particolare al punto 2 (Impianti tecnologici di interesse pubblico) lettere d) (*centrali elettriche in genere*) ed e) (*opere di riconosciuto interesse regionale*).

Peraltro, in questa sede, si sottolinea che l'impianto è un intervento puntuale sul territorio che non limiterà in alcun modo la vocazione agricola del territorio e lo svolgere delle sue normali attività.

Al titolo III all'art. 22.2.1. delle N.T.A definisce Le Zone di Rispetto Stradale. In particolare l'individuazione delle fasce di rispetto stradale comporta il distacco dell'edificazione dal ciglio stradale in misura pari all'ampiezza della stessa fascia di rispetto; in essa possono realizzarsi i manufatti o effettuarsi le piantumazioni con le caratteristiche ed i distacchi previsti dal D.Lgs 285/1992.

Su tali aree è ammessa, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, l'edificazione delle attrezzature per i trasporti (pensili, distributori di carburante, stazioni di servizio) con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di rimozione a spese del proprietario in caso di richiesta per utilizzo da parte dell'Ente pubblico proprietario della strada.

E' sempre consentita l'allocazione delle cabine di distribuzione dell'energia elettrica.

Qualora la fascia di rispetto stradale sia compresa nel perimetro di PUE, la relativa superficie



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

partecipa dell'applicazione dei parametri e degli indici di edificabilità previsti per il comparto.


Da quanto appena descritto si evince la compatibilità tra l'interazioni dell'impianto eolico e le fasce di rispetto stradali.

Nelle tavv. 3.1 e 3.2 del PRG sono riportate le Aree di Interesse Naturalistico, in questa tavola risulta che:

- l'impianto eolico, parte del cavidotto esterno interrato e la sottostazione ricadono in Ambiti Territoriali di Interesse Faunistico – Zona a gestione sociale della Caccia;
- una parte del cavidotto esterno interrato ricade in Ambiti Territoriali di Interesse Faunistico – Zone di ripopolamento e cattura.

Rispetto a tali Ambiti Territoriali di Interesse Faunistico presenti nel PUTT della Regione Puglia, non sono stati recepiti nel nuovo PPTR in vigore. In ogni caso è da puntualizzare che la realizzazione dell'intervento progettuale non condiziona il ripopolamento dell'area, essendo un intervento puntuale che non comporta sottrazione significative di suolo rurale.





Legenda

- Perimetrazione del confine comunale
- Ambiti territoriali di interesse faunistico**
 - Zone a gestione sociale della caccia
 - Oasi di protezione
 - Zone di ripopolamento e cattura
- Ambiti territoriali con caratteri geografici, geomorfologici, ecologici di rilevante interesse sociale**
 - Parco agricolo dell'Ofanto
 - Aree di rilevante interesse biologico naturalistico e riserve naturali
- Siti di Importanza Comunitaria**
 - Area SIC "Zone umide della Capitanata"
 - Area di ampliamento del SIC "Zone umide della Capitanata"
 - Area SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"
 - Area di ampliamento del SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"

Stralcio planimetrico delle "Aree di Interesse Naturalistico" (tratte dalle tavv.3.1 e 3.2 del PRG di Cerignola)




Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 09/11/1999
Adeguato alle modifiche e prescrizioni della Deliberazione di Giunta Regione Puglia n.1314 del 02/08/2003

LEGENDA

- Aerogeneratori
- Cavidotto interno
- Cavidotto esterno
- Limite comunale

Nelle tavv. 4.03, 4.05, 4.06, 4.09, 4.10 del PRG sono riportati i vincoli ambientali, idrogeologici ed archeologici presenti nell'area di progetto.



Vincoli ambientali, idrogeologici, archeologici

Legenda

Ambiti territoriali

- di elevato interesse archeologico
- di interesse archeologico
- di appartenenza al sistema dei tracciati storici
- di rispetto urbano
- di interesse biologico naturalistico - zona di rispetto
- di alimentazione e rispetto delle risorse idriche - fiumi, laghi canali, marane
- di alimentazione e rispetto delle risorse idriche - pozzi, sorgenti, prese
- di tutela geomorfologica del territorio e degli insediamenti - area di pertinenza
- di tutela geomorfologica del territorio e degli insediamenti - area annessa
- aree instabili o di probabile instabilità

Aree ed elementi soggetti a tutela integrale

- Aree vincolate
- Aree vincolate - zona di rispetto
- Aree di rilevante interesse biologico naturalistico e riserve naturali
- Componenti dell'assetto idrogeologico fiumi, torrenti, marane, laghi
- Componenti dell'assetto idrogeologico pozzi
- Componenti dell'assetto idrogeologico sorgenti
- Componenti dell'assetto idrogeologico punti di presa
- confine comunale
- perimetrazione del centro abitato (D.L. n. 285/1992)

Siti di Importanza Comunitaria

- Area SIC "Zona umida della Capitanara"
- Area SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"
- Area di ampliamento del SIC "Zona umida della Capitanara"
- Area di ampliamento del SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"

Stralcio planimetrico dei "Vincoli ambientali, idrogeologici, archeologici" (tratti dalle tavv.4.3, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 del PRG di Cerignola)



Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 09/11/1999
 Adeguato alle modifiche e prescrizioni della Deliberazione di Giunta Regione Puglia n.1314 del 02/08/2003

LEGENDA

- Aerogeneratori
- Cavidotto interno
- Cavidotto esterno
- Limite comunale

PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

La lettura di queste tavole evidenzia che l'impianto eolico, parte del cavidotto esterno interrato e la sottostazione ricade in Ambito territoriale di aree di interesse archeologico e anche in Ambito territoriale di appartenenza al sistema dei tracciati storici.

Tale ambito di interesse archeologico non è stato confermato nel nuovo PPTR, in ogni caso tutta l'area di progetto è stata sottoposta allo studio del rischio archeologico al fine di identificare le aree da preservare. (cfr. EO-SFE-PD-ARC da 01 a 07)

Nelle N.T.A. del PRG all'art. 25 viene riportato quanto segue in merito agli Ambiti territoriali di interesse archeologico:

- Il piano definisce Ambiti territoriali di interesse archeologico del territorio comunale le aree dove vi è la potenziale esistenza di reperti e siti, verificata da presenze di itinerari e percorsi storici e protostorici e da fonti letterarie. Gli interventi di modificazione del suolo dovranno essere compatibili con tale caratteristica.

Qualsiasi modificazione dell'assetto presente in tali ambiti dovrà essere comunicata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia per il relativo nulla osta.

In particolare non sono autorizzabili le attività incompatibili con gli Ambiti di rilevante interesse archeologico, ad esclusione dei tracciati ferroviari ed autostradali.

Nelle N.T.A. del PRG all'art. 26 il piano definisce gli Ambiti territoriali di appartenenza al sistema dei tracciati storici del territorio comunale e le aree di rispetto di m 50 dai tracciati e itinerari storici e di m 150 dai borghi, in esso presenti.

Su tali aree non sono compatibili i seguenti interventi:

1. quelli indicati all'art. 24 (Ambiti territoriali di elevato interesse archeologico) che precede, dal numero 1 al numero 10;
2. attività di coltivazione di materiali da cava;
3. gli interventi di nuova costruzione per attività manifatturiere, commerciali, artigianali e terziarie;
4. il taglio delle alberature poste a filare lungo le strade;
5. il taglio degli alberi di singolare bellezza e rappresentatività;
6. la demolizione di manufatti di particolare significato storico quali: recinzioni, pozzi, piloni votivi, muretti di divisione poderale, canali di irrigazione, titoli;
7. la posa di cartellonistica pubblicitaria di qualsiasi tipo e genere anche su manufatti esistenti.

Qualora all'interno degli ambiti sia oggettivamente riconoscibile il sito di un tratturo, qualsiasi intervento su tale sito dovrà rispettare, oltre a ciò che è già stato indicato, le seguenti



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

disposizioni:

- non è compatibile alcuna nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti se non con aumento volumetrico contenuto nella sagoma del manufatto;
- non è compatibile alcun intervento colturale che possa far perdere la riconoscibilità del sito come parte di un tratturo.

Come precedentemente asserito è stato redatto lo studio archeologico dell'area di progetto, al fine di verificare l'effettivo rischio archeologico dell'area progettuale (cfr. EO-SFE-PD-ARC da 01 a 07) e sono state inoltrate le necessarie autorizzazioni, come previsto dal PRG.

Inoltre un tratto del cavidotto esterno attraversa un Ambito Territoriale di interesse biologico naturalistico - zona di rispetto, in prossimità del corso d'acqua presente che verrà attraversato in TOC, al fine di preservarne il valore naturalistico.

3.2 LO STRUMENTO URBANISTICO DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dai 5 dei 12 aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna ricadono nel territorio del comune di San Ferdinando di Puglia.

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di San Ferdinando di Puglia è un Piano Urbanistico Generale adottato con deliberazione del C.C. n. 42 del 25.09.2015, compatibilità regionale con Deliberazione di G.R. n.364 del 13.03.2018 e approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 28.05.2018.

Il PUG è stato redatto in conformità ai disposti della LR 20/2001 e del DRAG ed in adeguamento al PPTR, è articolato in "previsioni strutturali" (PUG/S) e "previsioni programmatiche" (PUG/P) ai sensi dell'art. 4 delle NTA del PUG.

✓ **La parte strutturale:**

- *persegue gli obiettivi della salvaguardia e valorizzazione delle invarianti strutturali del territorio;*
- *indica le grandi scelte di assetto di medio lungo periodo costruite a partire dai contesti territoriali individuati;*
- *detta indirizzi e direttive per le previsioni programmatiche e per la pianificazione attuativa.*

✓ **La parte programmatica** *contiene gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e di gestione delle trasformazioni diffuse; individua gli interventi coerenti con il livello strutturale e realisticamente realizzabili nel breve-medio periodo, in relazione ad*



attori e risorse disponibili e/o mobilitabili, da raccordarsi con la programmazione finanziaria comunale, e in particolare con le previsioni del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

La Parte III – PUG STRUTTURALE, all'art. 13/S delle NTA del PUG, definisce le linee fondamentali di assetto del territorio comunale che sono identificate nelle invarianti strutturali e nei contesti territoriali, mentre le direttrici di sviluppo sono determinate nei contesti della trasformazione (di riqualificazione e di nuovo impianto).




Figura 3- Stralcio della Tavola EO-SFE-PD-OCV-04

Nel vigente PUG l'area di progetto, stante le indicazioni e la documentazione fornite dal comune, ricade nel **Contesto Rurale a prevalente Funzione Agricola da tutelare e rafforzare (CR.FA)**. (cfr. tav. EO-SFE-PD-OCV-04)

L' Art. 24/S delle NTA del PUG definisce il contesto **CR.FA, Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare**, come segue:

PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

1. In questi contesti, il PUG/Strutturale mira all'incentivazione dell'attività agricola esistente, anche nelle forme part-time o di autoconsumo, in connessione con gli obiettivi di recupero e il mantenimento degli assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico d'insieme.
2. E' consentita la valorizzazione delle funzioni "di servizio" ambientale e paesaggistico delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli ecosistemi.
3. Nei CR.FA sono insediabili attività sia di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (caseifici, cantine, frantoi), sia di tipo zootecnico, con relativi impianti anche di macellazione, conservazione e commercializzazione.
4. Tali insediamenti sono, comunque, subordinati al preventivo parere della Asl competente ed alla predisposizione di impianti di trattamento per gli scarichi aeriformi, liquidi e solidi (in conformità anche con i contenuti delle leggi di settore); per gli stessi, inoltre, vanno precisate le distanze dai confini e dagli alloggi di pertinenza sia degli edifici sia dei recinti/vasche di stabulazione/ allevamento.
5. Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti sono consentiti secondo i seguenti parametri:
 - 5.1.1.Sm = 10.000 mq (che è la superficie massima utilizzabile per l'applicazione dell'If);
 - 5.1.2.If = 0,08 mc/mq di cui 0,03 per la residenza;
 - 5.1.3.H = 5,5 ml per la residenza; 8,0 ml per la produzione (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
 - 5.1.4.Q = 5% inclusi i volumi esistenti, comprensivo di tettoie, volumi tecnici ed accessori e quant'altro presente e regolarmente realizzato o sanato nell'area di intervento alla data di presentazione del PdC;
 - 5.1.5.Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
 - 5.1.5.1.1. con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - 5.1.5.1.2. all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - 5.1.6.Dc >= 10 ml;
 - 5.1.7.Dst >= 12 ml;
 - 5.1.8.SUS = 6 mq ogni 80 mc di edificazione; (possono essere monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia).
6. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 10.000



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

è permesso, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente.

7. E' consentita l'installazione di serre, secondo le prescrizioni e con l'osservanza dei limiti imposti dall'art. 5 della Lr 19/11.9.1986 e da quanto stabilito dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.20 del 30.04.2013.
8. E' ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica), l'accorpamento delle aree di terreni confinanti e non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l'accorpamento va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previa procedura definita dalla Lr 9/30.03.2009.
9. Quale direttiva di tutela, tutti gli interventi consentiti devono essere subordinati al rispetto ed alla ricostruzione dei corridoi ecologici; pertanto vanno perseguite opportune misure di mitigazione vegetazionale per le volumetrie esistenti e di progetti. Il progetto deve prevedere le opere necessarie a ristabilire tutte le precedenti connessioni ecologiche e/o a crearne di nuove, le opere di ripiantumazione della vegetazione, da collocare all'interno della stessa proprietà fondiaria interessata dall'intervento o ai suoi margini e contorni.
10. Con la procedura del PUE di iniziativa pubblica o privata, sono insediabili attività relative allo stazionamento, agli interventi manutentivi, ed alla logistica, dei mezzi meccanici utilizzati nelle attività agricole (lavorazioni, produzione e trasporto) da operatori agricoli residenti ed operanti nel territorio comunale, nel numero massimo di tre nuovi insediamenti, con i seguenti parametri:
 - 10.1.1. Sm = 20.000 mq;
 - 10.1.2. Sp = 70% della Sm;
 - 10.1.3. Sc = 40% della Sm può essere coperta e chiusa con utilizzazione di manufatti smontabili, con altezza non superiore a 4,00 m;

Sono vietate le impermealizzazioni comunque realizzate e sono consentite pavimentazioni in terre battute o massicciate o comunque materiali permeabili all'acqua e/o drenanti per il transito carrabile o il deposito mezzi. Minimo il 20% della Sm deve essere lasciata a terreno agricolo. Dette attività sono insediabili, lungo le direttici principali di accesso al centro urbano, con innesti diretti dalla



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

viabilità principale esistente (sempre che i relativi innesti assicurino il rispetto del Codice della Strada).

In generale l'art. 19/S delle NTA del PUG definisce per tutti i **Contesti rurali** le seguenti diretti di tutela:

1. I Contesti rurali, sono le parti del territorio prevalentemente non "urbanizzate", caratterizzati da differenti rapporti tra le componenti agricole/produttive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed insediative.
2. Il PUG/ parte strutturale definisce il perimetro e individua specifiche azioni di uso, tutela, recupero e valorizzazione finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio.
3. Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al territorio rurale, legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all'assolvimento di funzioni ambientali e alla produzione di paesaggi, le azioni di trasformazione fisica dei contesti rurali dovranno essere orientati:
 - 3.1. alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale, promuovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale; preservando i suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
 - 3.2. alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività;
 - 3.3. alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
 - 3.4. al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
 - 3.5. alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

nuova edificazione a esigenze degli imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva

La Parte IV – PUG/PROGRAMMATICO L' Art. 39/P delle NTA definisce le prescrizioni nei **Contesti rurali**, infatti l'articolo definisce quanto segue:

1. Fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive riportate nella disciplina specifica dei singoli contesti rurali del Pug/S, gli interventi edilizi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:
 - 1.1. gli interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno rispettare le caratteristiche morfologiche-architettoniche del fabbricato e prevedere la sostituzione e o rimozione di materiali non idonei alle caratteristiche architettoniche dell'edificio preesistente;
 - 1.2. gli interventi di ampliamenti e le nuove costruzioni dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche architettoniche congruenti con le tradizioni edilizie locali evitando i volumi aggettanti, l'uso di materiali plastici o di rivestimenti sintetici nelle facciate.
2. I progetti di nuova opera o di ampliamento di fabbricati esistenti dovranno prevedere interventi di compensazione dell'impatto della nuova costruzione sul paesaggio rurale, come per esempio la creazione di filari, siepi e piccole macchie boscate.
3. Per mitigare l'impatto del fabbricato sul paesaggio agrario dovranno essere utilizzati colori neutri nel tinteggio delle facciate, ovvero opportune schermature verdi per le parti del fabbricato che non possano essere ricondotte a caratteri di congruenza e compatibilità con il paesaggio agrario e l'ambiente circostante.
4. Le recinzioni dei fondi rustici possono essere realizzate esclusivamente con pietrame locale a secco secondo le tecniche costruttive tradizionali nelle zone dove è presente tale tipologia di materiale o con rete metallica non rigida a maglie larghe, pali in legno e tensori posti in modo da salvaguardare e, ove del caso ripristinare, il sistema delle strade vicinali o poderali di uso pubblico. Sono in ogni caso vietate le recinzioni di qualsiasi altezza in laterizio pieno o forato, in tufo, CSL alveolare o blocchi di CLS forati e malta.



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

Ai sensi del Art.14/S- Adeguamento del PUG al PPTR delle NTA, *il PUG persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio, in attuazione della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'art.97 delle NTA del PPTR. E nello specifico all'art. Art.14.2/S – Adeguamento del PUG al PPTR: obiettivi generali e specifici, in merito **agli impianti eolici** al punto 3 definisce che *Gli obiettivi generali del PUG sono anche "garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili".**

Nella **Carta delle invariati strutturali paesistico – ambientali** relative alle **Previsioni Strutturali (PUG/S)** l'intervento progettuale interferisce con:

- ✓ invariati strutturali/PPTR – antropica e storico-culturale tratturo
- ✓ invariati strutturali/PUG – colture strutturanti in paesaggio (uliveti)

Relativamente alle **invariati strutturali/PPTR**, il cavidotto interno interrato nella viabilità esistente nel tratto tra la S1 e la S4 attraversa il Trattarello n.98 "Cerignola – S.Cassiano – Mezzano di Motta" (UCP.T) e la relativa area di rispetto (UCP.AT).

L'art.14.3.11/S delle NTA del PUG relativamente **UCP. T - INVARIANTE DELLA STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE: AREA DI PERTINENZA DEL TRATTURO**, definisce che:

1. *Consistono in aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori, così come individuati nelle tavole del PUG, in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959. Nelle more dell'approvazione del Quadro di assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 dello stesso Codice.*
2. *Gli interventi che interessano l'invariante strutturale "UCP.T" devono tendere a:*
 - 2.1) *assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di*



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

2.2) mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;

2.3) salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;

2.4) garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui i beni storici sono inseriti;

3. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa: area di pertinenza del tratturo, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 4) e 5).

4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica (di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR), ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso (di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR) e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 5, quelli che comportano (in riferimento al progetto):

4.1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

4.4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile";

4.7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

5. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica (di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR), nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso (di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR), nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 4, nonché i seguenti (in riferimento al progetto):

5.2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

5.3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

6. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

6.1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

6.2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

L'art.14.3.12/S delle NTA del PUG relativamente **UCP. AT** - INVARIANTE DELLA STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE: AREA DI RISPETTO DEL TRATTURO, definisce che:

1. Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di rete dei tratturi finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare, per le aree appartenenti



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

alla rete dei tratturi di cui all'art.14.11 essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.

2. Gli interventi che interessano l'invariante strutturale "UCP.AT" devono tendere a:

2.1) assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

2.2) mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;

2.3) salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;

2.4) garantire una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui i beni storici sono inseriti;

3. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto dei tratturi ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 4) e 5).

4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica (di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR), ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso (di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR) e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 5, quelli che comportano (in riferimento al progetto):

4.1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

4.4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile";

4.7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

5. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica (di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR), nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso (di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR), nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 4, nonché i seguenti (in riferimento al progetto):

5.3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

5.5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

5.6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

6. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

6.1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

6.2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

Come dettagliato descritto nella relazione di SIA, tutti gli attraversamenti dei cavidotti con i tratturi presenti, avverranno esclusivamente in TOC al fine di preservare gli eventuali reperti presenti in superficie. In ogni caso tutta l'area di progetto e i tratturi coinvolti dall'intervento progettuale sono stati sottoposti allo studio del rischio archeologico al fine di identificare le aree da preservare. (cfr. EO-SFE-PD-ARC da 01 a 07)

Relativamente alle **invarianti strutturali/PUG**, alcuni aerogeneratori ricadono nelle perimetrazioni delle COLTURE STRUTTURANTI IL PAESAGGIO (uliveti) – ISA.C


L'art.16.3/S delle NTA del PUG relativamente **ISA.C** - INVARIANTE STRUTTURALE: COLTURE STRUTTURANTI IL PAESAGGIO, definisce che (in riferimento al progetto)::

1. *Le colture di ulivo costituiscono una parte consistente del sistema produttivo locale, ed hanno assunto nel tempo un significato paesistico ambientale di strutturazione del paesaggio agricolo, che il PUG tutela e valorizza.*
2. *In questi ambiti, la direttiva di tutela è finalizzata alla conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi locali, attraverso il controllo dei processi di trasformazione e della loro sostenibilità.*
3. *Gli elaborati grafici del PUG individuano indistintamente le aree interessate da uliveti. Sono da considerare invarianti ISA.C, esclusivamente gli uliveti come definiti dall'art.2 della LR 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" e succ. mod. ed integr. e cartografati nella relativa cartografia ufficiale regionale.*
4. *Nelle aree interessate da ISA.C, previo parere dell'UTC sulla scorta di una relazione motivata da parte di un tecnico "esperto" finalizzata alla valutazione della sussistenza dell'invariante, sono possibili:*
 - ✓ *opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico;*
 - ✓ *interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti.*

Nelle tavole d.1.1.a e b del PUG gli aerogeneratori S1, S2 e S4 ricadono negli ulivati. Lo studio agronomico ha verificato l'effettiva esistenza degli uliveti solo per le turbine S2 e S4, in ogni caso lo studio ha constatato che non si è in presenza di ulivati monumentali da tutelare. (cfr. EO-SFE-PD-AGR-01)



Tavola di inserimento urbanistico del parco eolico nel Comune di San Ferdinando di Puglia
(l'area di progetto interessa tavv.d.1.1a e d.1.1b "Previsioni Strutturali (PUG/S) -
Carta delle invarianti strutturali paesistico - ambientali")



PARCO EOLICO "SAN CASSANIELLO"	Relazione: RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO	EO-SFE-PD-OCV-04
-----------------------------------	---	------------------

4. CONCLUSIONE

L'analisi degli strumenti urbanistici interessati dall'intervento progettuale, non evidenzia una diretta incompatibilità tra l'intervento e le previsioni dei piani in vigore.

Tutti gli aerogeneratori con le relative piazzole e la sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT ricadono in Zona Agricola ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici.

I PUG/PRG dei Comuni di Cerignola e San Ferdinando non definiscono una specifica normativa per tale tipologia di impianto. Ciò si riscontra in numerosi strumenti urbanistici redatti da oltre 10 anni. Una maggiore sensibilità sotto questo profilo comincia ad essere presente nei nuovi PUG, sebbene in misura molto limitata. Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole.

Si richiama infine la normativa nazionale, che sancisce la compatibilità degli impianti eolici con le aree a destinazione agricola, con il D.Lgs. 387/03, che all'art. 12 comma 7 afferma che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".

